



SCUOLA  
NORMALE  
SUPERIORE

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPITI DIDATTICI E DI SERVIZIO AD ALLIEVE E ALLIEVI, STUDENTESSE E STUDENTI DELLE PROFESSORESSE, DEI PROFESSORI, DELLE RICERCATRICI E DEI RICERCATORI DELLA SCUOLA**

*(emanato con D.D. n. 371 del 10.09.2013, modificato con D.D. 321 del 07.06.2018 e da ultimo con D.D. n. 695 del 21 settembre 2022)*

### **Art. 1** ***(Oggetto)***

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità dell'art. 6 della legge 30.12.2010, n.240, le modalità di attribuzione e di assolvimento dell'impegno didattico delle professoresse e dei professori di ruolo, delle ricercatrici e dei ricercatori di ruolo, delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo determinato della Scuola Normale Superiore (di seguito "Scuola"), tenuto conto di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, dello Statuto.
2. Le previsioni del presente regolamento rispondono alla natura della Scuola quale istituto universitario di istruzione superiore a ordinamento speciale e dei corsi che si svolgono presso la Scuola, così come previsto dagli artt. 1 e 5 dello Statuto.
3. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento didattico della Scuola, ai sensi del presente regolamento si intendono:
  - per allieve e allievi: le studentesse e gli studenti iscritte/i ai corsi di studio ordinari, di perfezionamento (Ph.D.) e di dottorato di ricerca della Scuola;
  - per studentesse e studenti: le studentesse e gli studenti, non allieve o allievi della Scuola, iscritte/i a corsi di laurea, laurea magistrale o dottorato presso Università italiane o straniere, che partecipano alle attività formative della Scuola, ovvero iscritte/i a corsi di specializzazione post laurea e post dottorali, corsi di master universitari di primo e di secondo livello, corsi di master o altri corsi di studio e di alta formazione organizzati dalla Scuola;
  - per studentesse e studenti dei corsi di orientamento: coloro che partecipano ai corsi di orientamento alla formazione universitaria e professionale organizzati dalla Scuola.

### **Art. 2** ***(Definizione dei compiti didattici e di servizio)***

1. Ai fini del presente regolamento i compiti didattici nei corsi ordinari e di perfezionamento della Scuola si articolano nello svolgimento delle seguenti tipologie di attività:
  - a) insegnamento come titolare in corsi e seminari che costituiscono un corso curricolare e si concludono con un esame autonomo. I corsi possono essere articolati in moduli, per ciascuno dei quali è individuato un titolare;
  - b) attività didattica integrativa finalizzata all'acquisizione di esperienze teorico-pratiche di tipo specialistico o di approfondimento, o di formazione interdisciplinare, ivi comprese esercitazioni, attività di laboratorio, visite guidate, seminari, workshop, attività trasversali comuni ai corsi di

perfezionamento, ecc. Le attività didattiche integrative sono, di norma, riferite ad un insegnamento di cui al comma 1 lettera a). Qualora non svolte dal titolare dell'insegnamento cui si riferiscono, tali attività devono essere coordinate con il titolare del corso o del modulo.

c) attività funzionali all'insegnamento, quali ad esempio preparazione delle lezioni e del materiale didattico, verifica dell'apprendimento e accertamento del profitto del corso, coordinamento delle attività didattiche e integrative, preparazione e progettazione delle iniziative formative, ecc. Il tempo per le attività di preparazione delle lezioni e del materiale didattico è quantificabile ai fini del presente regolamento in un numero massimo di ore pari a quello delle forme di insegnamento di cui alla lettera a) e b).

2. Ai fini del presente regolamento le attività di servizio comprendono:

a) partecipazione alle commissioni per l'esame di ammissione ai corsi ordinari e di perfezionamento, per gli esami di verifica dell'apprendimento e di accertamento del profitto, per gli esami finali degli studi, ivi compresi gli esami di laurea delle allieve e degli allievi svolti presso le Università di Pisa e Firenze, nonché partecipazione e supporto ad ogni altra commissione di selezione e valutazione della Scuola con riferimento alle attività delle studentesse e degli studenti.

b) attività rivolte alle allieve e agli allievi con il principale obiettivo di orientarli verso scelte ragionate e consapevoli relative al loro percorso accademico-scientifico, che riconoscano e valorizzino gli interessi, la vocazione e le potenzialità di ciascuno, nonché per guidarli, agevolarli e supportarli durante tale percorso, migliorandone le condizioni di studio, apprendimento e ricerca (es. attività di orientamento o di tutorato, ricevimenti, assistenza diretta alle allieve e agli allievi nelle attività di ricerca e di laboratorio, di preparazione delle tesi e dei colloqui, ecc.).

c) altre attività istituzionali, quali ad esempio attività didattiche nei corsi di orientamento universitario organizzati dalla Scuola, partecipazione ad altre attività di orientamento, outreach e formazione organizzate o approvate dalla Scuola, nonché partecipazione alle riunioni dei Consigli delle Strutture accademiche, dei Collegi Dottorali, del Presidio di Qualità, delle Commissioni Paritetiche, delle Commissioni di mobilità, partecipazione a commissioni formalizzate di selezione e valutazione non ricomprese in quelle di cui al comma 2 lettera a).

3. All'interno dei compiti didattici di cui al precedente comma 1, le attività di cui alle lettere a) e b) rappresentano le varie forme di insegnamento richieste e svolte dal personale docente e ricercatore della Scuola; esse sono inserite nella programmazione didattica approvata dal Senato e dai Consigli di Classe, e sono registrate con cadenza almeno settimanale mediante il sistema di comunicazione della Scuola, che ne rende possibile la pubblicizzazione.

4. Con successive disposizioni deliberate dal Senato accademico, potranno essere ulteriormente dettagliate le attività riconducibili a quelle di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

### **Art. 3**

#### ***(Compiti istituzionali didattici e di servizio delle professoresse e dei professori di ruolo)***

1. Le professoresse e i professori di ruolo sono tenuti a riservare annualmente per l'espletamento dei compiti didattici di cui all'art. 2 comma 1, e per le attività di servizio di cui all'art. 2 comma 2, non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e non meno di 250 ore in regime di tempo definito.

2. Le professoresse e i professori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, sono tenuti ad assumere la titolarità di uno o più corsi o moduli nei corsi di studio attivati dalla Scuola nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza o, con il loro consenso, in settori affini.

3. Conformemente a quanto previsto dal Regolamento didattico, in ragione delle finalità istituzionali e dell'organizzazione didattica della Scuola, caratterizzata, in quanto istituzione ad ordinamento speciale, dalla residenzialità di allieve/i, dalla natura seminariale e tutoriale dell'insegnamento, dallo

stretto rapporto tra didattica e ricerca, dalla elevata percentuale di perfezionande/i, e dall'obiettivo formativo di guidare allieve/i nell'attività di ricerca in tutti gli anni di corso, individuando soluzioni didattiche e prove seminariali personalizzate per ciascun allieva/o in relazione alle attività di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b), e ai colloqui di passaggio d'anno di cui all'articolo 16 del Regolamento didattico, il numero minimo di ore riservate alle varie forme di insegnamento di cui all'art. 2, comma 1 lettere a) e b) affidate annualmente alle professoresse e ai professori di ruolo è pari a 60 ore in caso di tempo pieno, ovvero pari a 40 ore in caso di tempo definito. Resta fermo che le ore dedicate alle forme di insegnamento nel senso sopra indicato, fino al numero di 120 in caso di tempo pieno, e di 80 in caso di tempo definito, sono da considerarsi ricomprese nei compiti didattici che possono essere richiesti alle professoresse e ai professori senza dare luogo a retribuzioni aggiuntive.

4. Le professoresse e i professori di ruolo, nell'ambito delle loro attività di servizio di cui all'art. 2 comma 2, sono tenuti inoltre a riservare almeno 50 ore annue per le attività di cui all'art. 2 comma 2 lettera b), nonché ad assicurare la propria disponibilità a svolgere le attività di cui all'art. 2 comma 2, lettera a).

#### **Art. 4**

##### ***(Compiti istituzionali didattici e di servizio delle ricercatrici e dei ricercatori di ruolo)***

1. Le/i ricercatrici/ricercatori di ruolo sono tenute/i a riservare annualmente, per l'espletamento dei compiti didattici di cui all'art. 2 comma 1, lett. b) e c) e per le attività di servizio di cui all'art. 2 comma 2, fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e fino a un massimo di 200 ore in regime di tempo definito secondo le determinazioni dei competenti organi della Scuola.

2. Alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, può essere assegnato, nei limiti di cui al comma precedente, lo svolgimento di attività didattica integrativa di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nei corsi di studio attivati dalla Scuola, nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza o, con il loro consenso, in settore affine.

3. Alle ricercatrici e ai ricercatori di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, può essere affidata la titolarità di corsi curricolari o moduli ai sensi dell'art. 6, comma 4 della Legge 240/2010. A tali ricercatrici/ricercatori è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui svolgono tali corsi o moduli.

4. In caso di assunzione del titolo di professore aggregato, è riconosciuta alla/al ricercatrice/ricercatore interessato - fermo restando il relativo inquadramento e trattamento giuridico ed economico - una retribuzione aggiuntiva secondo criteri e parametri definiti dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma seguente.

5. Nella definizione dei predetti criteri e parametri si tiene conto delle disponibilità di bilancio, del numero di ore di didattica da erogare, e di quanto previsto con decreto del Ministro dell'Università e Ricerca, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 23, comma 2 della Legge 240/2010. La retribuzione oraria è in ogni caso da intendersi comprensiva del compenso relativo alle attività di preparazione, supporto e verifica dell'apprendimento connesso all'insegnamento erogato. Non possono in ogni caso essere destinatari di incarichi di insegnamento e di connessa retribuzione aggiuntiva ai sensi del presente articolo coloro che abbiano conseguito, nell'ultimo periodo triennale o biennale di riferimento, una valutazione negativa del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 e coloro che non abbiano presentato domanda di valutazione ai fini dell'attribuzione dello scatto, secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ricercatori di ruolo della Scuola.

6. La liquidazione della retribuzione aggiuntiva di cui al comma precedente è subordinata alla consegna del registro delle lezioni di cui all'art. 9, è commisurata alle ore effettivamente svolte, ed è disposta a seguito dell'attestazione, da parte della/del Preside della Struttura accademica di afferenza, del regolare

svolgimento dell'incarico e degli altri compiti didattici istituzionali e di servizio eventualmente affidati al ricercatore nell'anno accademico di riferimento.

#### **Art. 5**

##### ***(Compiti istituzionali didattici e di servizio delle ricercatrici e dei ricercatori a tempo determinato)***

1. Le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24 della Legge 240/2010 riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio di cui all'art. 2, commi 1 e 2, 350 ore annue complessive se a tempo pieno e 200 ore se a tempo definito.
2. Alle ricercatrici e ai ricercatori a tempo determinato, sia a tempo pieno che definito, nei limiti di cui al comma precedente, può essere assegnata la titolarità di corsi curriculari o di moduli e/o lo svolgimento di attività didattica integrativa nei corsi di studio attivati dalla Scuola, esclusivamente nel settore scientifico-disciplinare di appartenenza o, con il loro consenso, in settore affine.

#### **Art. 6**

##### ***(Riduzione dei compiti didattici e di servizio)***

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, il limite orario di cui all'art. 3 comma 1 viene automaticamente ridotto in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale fino al numero massimo di ore indicate nella tabella 1 allegata, che costituisce parte integrante del presente regolamento. In particolare, i limiti di cui all'art. 3 commi 3 e 4 non possono comunque essere ridotti più del 60%.

Restano ferme altresì le eventuali riduzioni previste dalla normativa nazionale in connessione all'assunzione degli ulteriori incarichi ivi specificati. Tali riduzioni sono disposte, su istanza della/del docente interessata/o, nella misura eventualmente indicata dalla normativa di riferimento o, in subordine, riconosciuta dal Senato accademico, sentito il Consiglio della struttura accademica interessata.

2. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, il limite orario di cui all'art. 3 comma 1, può essere ridotto altresì in relazione all'assunzione di specifici incarichi di ricerca, in caso di vincita di finanziamenti esterni per singoli progetti di ricerca di rilevante entità (almeno pari a 250.000 euro, non cumulabili) gestiti presso la Scuola dal/dalla docente interessata/o. Tale riduzione è disposta, su istanza dell'interessata/o, dal Senato accademico, sentito il Consiglio di Classe, nella misura massima di 60 ore, fermo restando che i limiti di cui all'art. 3 commi 3 e 4 non possono comunque essere ridotti più del 60%.

3. Le ricercatrici e i ricercatori a tempo determinato il cui stipendio gravi su di un progetto di ricerca finanziato con apposite risorse di derivazione esterna possono presentare istanza al Consiglio della Struttura accademica di afferenza affinché esso proponga al Senato accademico una riduzione fino a un massimo del 50% dell'attività didattica e di servizio di cui all'art. 5 comma 1.

4. Le riduzioni dei compiti didattici e di servizio riconoscibili ai sensi del presente articolo non sono tra loro cumulabili; in caso di titolarità di più incarichi di responsabilità gestionali e/o di ricerca di cui ai commi precedenti, sarà considerato esclusivamente l'incarico che dà luogo alla maggiore riduzione oraria.

#### **Art. 7**

##### ***(Criteri e procedure di assegnazione dei compiti didattici e di servizio)***

1. L'assegnazione a professoressa, professori, ricercatrici e ricercatori della Scuola dei compiti didattici, di didattica integrativa e di servizio avviene nel rispetto di quanto previsto agli articoli precedenti ed è ispirata a criteri di buona amministrazione, di adeguatezza e di equità nella distribuzione degli impegni didattici, di ricerca e gestionali, tenendo conto prioritariamente dell'esigenza di

preservare le peculiarità del modello formativo della Scuola, del grado di impegno e dei risultati conseguiti nell'attività di ricerca.

2. La programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo è deliberata dal Senato accademico, su proposta dei Consigli delle Strutture accademiche e individua le varie forme di insegnamento di cui all'art. 2, comma 1 lett. a) e b) inserite nell'offerta formativa da attribuire come compiti didattici istituzionali ai professori di ruolo e ai ricercatori, anche a tempo determinato, della Scuola.

### **Art. 8**

#### ***(Forme e modalità di svolgimento della didattica)***

1. Le attività didattiche, sotto il profilo delle modalità e delle metodologie di insegnamento, possono assumere tutte le forme consentite dalla normativa vigente e le forme didattiche di tipo seminariale o sperimentale ritenute opportune dal singolo titolare nell'articolazione del corso, purché siano impartite in coerenza con gli obiettivi formativi di apprendimento e nel rispetto degli eventuali vincoli definiti nel regolamento didattico dei corsi di studio.

2. Ciascun titolare di attività didattica è tenuto a svolgere personalmente secondo il calendario predeterminato, anche nel caso di didattica di tipo seminariale, le attività formative affidategli e ne ha la responsabilità scientifica e didattica. I soggetti che svolgono attività didattica integrativa sono tenuti a coordinare la propria attività con quella dei titolari dei corsi di afferenza.

3. I titolari dei corsi possono occasionalmente invitare, all'interno dell'articolazione del corso stesso e secondo le modalità previste dalle disposizioni interne in materia, esperti per lezioni a carattere seminariale da svolgersi comunque alla loro presenza.

4. I titolari possono sospendere il regolare svolgimento delle attività didattiche programmate per cause di forza maggiore o per inderogabili impegni scientifici e istituzionali. Le sospensioni di durata superiore a due settimane sono tempestivamente comunicate alla/al Preside della Struttura accademica di afferenza, alla/al quale spetta verificare o assicurare che siano adottate congrue soluzioni affinché sia garantita la continuità delle attività didattiche, investendo, se del caso, i competenti organi accademici. Restano ferme le norme per tempo vigenti in materia di infortuni, malattia, maternità, ecc.

### **Art. 9**

#### ***(Autocertificazione, monitoraggio e verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti didattici e di servizio)***

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 7 della legge 240/2010, le professoressa, i professori, le ricercatrici e i ricercatori sono tenuti a compilare e mantenere aggiornati i registri, anche in formato elettronico, in cui provvedono ad autocertificare il soddisfacimento dei compiti didattici e di servizio, specificandone le tipologie di attività previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del presente regolamento, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo.

2. Entro quindici giorni dalla conclusione dell'anno accademico le professoressa, i professori, le ricercatrici e i ricercatori sono tenuti a far pervenire alla/al Preside della Struttura accademica di afferenza il registro compilato e sottoscritto per consentire che siano effettuate, con il supporto degli uffici amministrativi, le verifiche dell'avvenuto soddisfacimento dei compiti assegnati. Sono altresì tenuti a esibire i registri, su richiesta della/del Preside, anche durante il periodo di svolgimento dei corsi.

3. Terminate le verifiche, la/il Preside appone, anche con modalità digitale, un visto ai registri compilati dagli interessati, i quali restano acquisiti agli atti dell'Amministrazione. Il visto della/del Preside attesta che il soggetto ha svolto integralmente i compiti didattici e di servizio di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 attribuitigli oppure attività didattica/seminariale sostitutiva concordata con il Preside in corso d'anno

in casi di impossibilità oggettiva, non dipendente dal docente interessato, a svolgere l'attività didattica curriculare assegnata in sede di programmazione.

4. Ove in sede di verifica emergano incongruenze o inadempienze rispetto ai compiti programmati di ogni singolo professoressa, professore, ricercatrice o ricercatore, fatta salva l'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso del comma precedente, la/il Preside della Struttura accademica di afferenza non appone il visto sui registri e di ciò è data informazione all'interessata/o. L'esito negativo della verifica dell'effettivo svolgimento dell'attività didattica e di servizio ai sensi dell'art. 6, comma 7 della Legge 240/2010, secondo le modalità del presente articolo, comporta l'esclusione dalle Commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico e dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca per effetto della previsione di cui all'art. 6, comma 8 della Legge 240/2010 ed incide negativamente sulla valutazione di cui all'art. 6, comma 14, della Legge 240/2010 secondo quanto previsto dal Regolamento per la disciplina dell'attribuzione degli scatti stipendiali ai professori e ricercatori di ruolo della Scuola.

5. Qualora, all'atto di effettuare le verifiche di cui al comma 4 o anche in corso d'anno accademico, la/il Preside rilevi delle significative inadempienze rispetto ai compiti assegnati a professoressa/professori o ricercatrici/ricercatori ne dà informazione alla/al Direttrice/Direttore con apposita relazione. A seguito della segnalazione o di una propria rilevazione di inadempienza, la/il Direttrice/Direttore avvia le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento alla responsabilità disciplinare.

#### **Art. 10**

##### ***(Valutazione ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010)***

1. Le modalità e i criteri per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale delle professoressa, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori di ruolo della Scuola finalizzata all'attribuzione degli scatti stipendiali ai sensi dell'art. 6, comma 14 della Legge 240/2010 sono disciplinate in apposito separato Regolamento.

#### **Art. 11**

##### ***(Disposizioni transitorie e finali)***

1. Il presente Regolamento, redatto ai sensi dell'art. 6 della Legge 240/2010, è emanato con decreto del Direttore, pubblicato all'Albo ufficiale on-line della Scuola, entra in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione e ha trovato applicazione a partire dall'anno accademico 2013/14.

Le modifiche al Regolamento approvate l'otto settembre 2022 entrano in vigore dal giorno seguente alla pubblicazione del decreto di emanazione delle stesse e trovano applicazione dall'anno accademico 2022/2023.

2. L'osservanza di quanto previsto dal presente regolamento costituisce dovere d'ufficio delle professoressa, dei professori, delle ricercatrici e dei ricercatori, anche ai sensi del DPR 16 aprile 2013 n. 62 di emanazione del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento può comportare responsabilità disciplinare, ai sensi dell'art. 10 della Legge 240/2010 e dell'art. 51 dello Statuto della Scuola.

3. Dalla relativa data di entrata in vigore, le norme del presente regolamento sostituiscono tutte le disposizioni in materia di compiti didattici e di servizio contenute in previgenti atti regolamentari o deliberativi e con esse incompatibili.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni normative vigenti in materia, lo Statuto e le altre disposizioni regolamentari interne.

5. Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15, comma 2 lett. d) della Legge n. 240/2010, così come modificato dalla Legge n. 79/2022, i gruppi scientifico disciplinari che saranno definiti con apposito decreto ministeriale ai sensi del comma 1 del medesimo art. 15, costituiranno, in luogo dei settori scientifico-disciplinari, il riferimento per l'adempimento degli obblighi didattici previsti dal presente regolamento, da parte del personale docente della Scuola.

Tabella 1

Incarico istituzionale	Riduzione ore
Direttrice/Direttore	150
Vice Direttrice/Direttore	80
Prorettore	50
Delegata/o del Direttore	30
Preside di Classe Accademica	80
Presidente dell'Istituto di studi avanzati Carlo Azeglio Ciampi	40
Presidente del Comitato Unico di Garanzia	40
Coordinatrice/Coordinatore di corsi di perfezionamento (Ph.D)	30